



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Verbale n. 1 del 15/01/2025

Oggetto: Parere sulla sottosezione 3.3 del Piano Integrato Attività e Organizzazione: Fabbisogno di personale 2025-2027

La Dott.ssa Luisella Colombo, Revisore unico del Comune di Pieve di Cento, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2024;

Ricevuta la proposta di Sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2025 inerente al fabbisogno di personale 2025-2027;

Visti:

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che dispone che «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;
- il D.M. 17/03/2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);
- l'art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;

- l'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale "per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)";
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 81/2022 che prevede la soppressione degli adempimenti correlati al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e l'assorbimento del medesimo all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- il Decreto 30/06/2022 n. 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica: «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- le linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche del 22/07/2022;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone che l'Organo di revisione contabile degli enti locali accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, comma 2, D.M. 17/03/2020 che dispone che l'Organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Esaminata la proposta di Piano di fabbisogno di personale, ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O. Sottosezione 3.3, che prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

- assunzione part-time 50% di un Operatore Servizi tecnici a seguito di cessazione di un'uguale figura per pensionamento;
- assunzione a tempo pieno di un Operatore Servizi tecnici a seguito di cessazione di un'uguale figura per pensionamento;
- assunzione a tempo pieno di un Istruttore Amministrativo in sostituzione di una uguale figura cessata per dimissioni;

Considerato che l'Ente:

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle allegate alla proposta deliberativa del PIAO anno 2025;
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- in data 23/04/2024 con deliberazione n. 10 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2023;
- ha adottato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2024-2026 con delibera di Giunta Unione n. 8 del 30/01/2024, mentre il piano delle Azioni Positive per il triennio 2025-2027 è in fase di approvazione da parte della Giunta dell'Unione Reno Galliera;
- ha attestato, come da relazioni dei Responsabili conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- le assunzioni ipotizzate mantengono sostanzialmente inalterato l'assetto del personale dell'Ente;
- il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014, risulta rispettato come segue:
 - Media del triennio 2011-2013 pari a euro 1.959.824,76
 - Previsione pari a euro 1.700.207,98

Preso atto che sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, comprensivi delle quote di spesa di personale dell'Unione e delle sue entrate correnti riconducibili al Comune di Pieve di Cento il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato, relativo all'anno 2023, risulta essere pari al 26,40%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" nella classificazione indicata dal DPCM all'art. 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4, comma 2, del citato decreto "i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Considerato pertanto che il Comune di Pieve di Cento dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a euro 35.064,80 fino al raggiungimento del primo valore soglia (come risulta dall'allegato A);

Preso atto che sono autorizzate per il triennio 2025-2027 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

Osservato che si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

Il Revisore unico, per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta;

Assevera

ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 17/03/2020, in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio,

ed

Esprime parere favorevole

nel rispetto dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, alla proposta della Sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2025 inerente al fabbisogno di personale 2025-2027 che verrà presentata alla Giunta del Comune di Pieve di Cento.

Il Revisore raccomanda inoltre che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2025-2027 e all'atto delle assunzioni o mobilità venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Pieve di Cento, 15 gennaio 2025

Il Revisore dei Conti

dott.ssa Luisella Colombo

